

COMUNE DI ALCAMO

Regolamento sul Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/94 n.109, integrato con le norme dell'art.20 della L.R. 2 Agosto 2002, n.7.

ART. 1

1. E' istituito l'Albo delle imprese di fiducia del COMUNE DI ALCAMO per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/94 n.109, integrato con le norme dell'art.20 della L.R. 2 Agosto 2002, n.7 e del Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993.
2. Il Cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro.
3. Non è consentito, nel corso dello stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a €.150.000,00.
4. La tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia è affidato al Settore LL.PP., che è tenuto all'aggiornamento dei dati ed alla istruttoria delle domande d'iscrizione che pervengono dalle imprese.

ART. 2

1. Sono iscritte all'Albo le imprese aventi sede legale nell'ambito territoriale del Comune di ALCAMO che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) **per le imprese artigiane**, iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni;
 - b) **per le imprese cooperative**, iscrizione al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni;
 - c) **per le imprese qualificate ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7 del 02/08/02**, attestazione SOA ai sensi del DPR n.34/2000, in corso di validità, rilasciata da società organismi di attestazione di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata;
 - d) per tutte le altre imprese, non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere a, b e c, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art.28, comma 1 lett. a, del DPR n.34/2000, ridotti del cinquanta per cento;

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ART. 3

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Alcamo corredandola con i seguenti documenti e certificati:

1. **per le imprese artigiane**, certificato d'iscrizione all'albo separato, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con iscrizione da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
2. **per le imprese cooperative**, certificato d'iscrizione al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, con iscrizione da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
3. **per le imprese qualificate ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7 del 02/08/02**, attestazione SOA ai sensi del DPR n.34/2000, in corso di validità, rilasciata da società organismi di attestazione di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzate;
4. per tutte le altre imprese, non aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 lett. a), del D.P.R.34/2000, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7 del 02/08/02, mediante la produzione dei seguenti documenti:
 - certificato/i di regolare esecuzione relativo/i a lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la spedizione della lettera d'invito, reso/i ai sensi degli artt. 22 e 25 del DPR n. 34/2000;
5. certificato di iscrizione, rilasciato dalla C.C.I.A.A., contenente, relativamente agli ultimi cinque anni:
 - il nulla osta ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i soggetti controllati;
 - inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso;
6. certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società qualunque altro tipo;

Tutte le certificazioni richieste nel presente regolamento, possono essere prodotti in copia autenticata.

ART. 4

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.

Per la prima istituzione dell'Albo, le imprese potranno presentare la domanda di iscrizione entro

sessanta giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando comunale".

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 30 Novembre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento.
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o di accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), ed f) del precedente comma 1 determina la durata della sospensione.

ART. 6

1. Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2 Dicembre 1956, n°1223 e la decadenza e revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'Albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui ai alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni. .

ART. 8

1. Qualora nell'Albo siano efficacemente iscritte, per specializzazioni e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a 15 (quindici) l'Amministrazione Comunale spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni consecutivi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di potere proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'Albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Dirigente deve formulare ad almeno 10 (dieci) di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta, le richieste devono essere spedite contemporaneamente almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. Le imprese che siano stati aggiudicatari di un cottimo, da parte del Comune di Alcamo, per una specifica categoria di lavori non possono essere invitate né formulare offerte fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categorie medesima non ne abbiano avuto alcuno nell'anno solare.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.